

**REGOLAMENTO**  
**INSTALLAZIONE DI OPERE PRECARIE E FUNZIONALI**  
**PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE**

**FINALITÀ**

Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la ricettività, offrendo l'opportunità di strutturare le attività di pubblico servizio con allestimenti utili alla funzionalità degli esercizi riqualificando nel contempo il decoro dell'ambiente urbano.

Con il presente regolamento si disciplina l'installazione di manufatti che non abbiano alcun impatto urbanistico/edilizio essendo gli stessi facilmente rimovibili al termine del loro utilizzo e caratterizzati per avere dimensioni ridotte ed un carattere di accessorietà rispetto al corpo principale. È espressamente previsto che i manufatti non siano destinati ad un uso prolungato e/o continuativo nel tempo o secondo frequenze che sia possibile determinare a priori da parte del soggetto interessato.

Si ritiene in tal modo di applicare una nuova regolamentazione, in armonia con le esigenze di sviluppo economico e territoriale, in grado di riscontrare rinnovate disponibilità di chi somministra cibi e bevande, nel rispetto assoluto dell'interesse generale, dell'immagine del Paese e delle esigenze sia degli ospiti che dei residenti.

Al fine di ricevere l'autorizzazione, le richieste di installazione di cui al presente regolamento dovranno essere presentate dal soggetto interessato - con apposita istanza - all'Ufficio Tecnico del Comune, nella quale saranno contenuti gli elementi di analisi, gli indirizzi, le specifiche tecniche e dimensionali e le caratteristiche degli interventi attuabili.

**ART. 1 - CONTENUTI**

Il regolamento fornisce regole per l'occupazione del suolo pubblico o dello spazio privato gravato da servitù di uso pubblico o dell'area privata utilizzata a servizio dell'attività, con giardini d'inverno o dehors, stabilendone:

- tipologia costruttiva
- caratteristiche formali
- materiali delle strutture ammesse
- tempi di utilizzo
- destinazioni d'uso ammesse
- procedure per l'installazione del manufatto
- sanzioni per i casi non conformi.

## **ART. 2 FONTE NORMATIVA**

Al fine del presente regolamento si assume come fonte normativa l'art. 6, co. 2, lett. b) del Dpr 380/2001 e s. m. e i., il quale ricomprende nella categoria di "*edilizia libera*" anche le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere rimosse, entro un termine non superiore a novanta giorni, al cessare della necessità.

Si fissa un termine decorrente dalla cessazione della necessità, che ha determinato la realizzazione dell'opera, oltre il quale, l'opera medesima, non possa più essere considerata precaria. Conseguentemente il soggetto titolare dovrà procedere alla rimozione dei tamponamenti costituenti l'opera una volta cessata l'obiettiva esigenza contingente e temporanea e comunque alla scadere di tale esigenza entro il termine massimo di 90 gg. Decorso inutilmente detto termine senza che il soggetto titolare dell'esercizio e/o proprietario dell'area abbia disinstallato l'opera, l'Ufficio Tecnico del Comune procederà al rilievo della struttura e agirà in conformità alla normativa del presente regolamento.

## **ART. 3 - DEFINIZIONI e CRITERI**

- a) Al fine del presente regolamento per opera precaria si intende l'opera caratterizzata dall'obiettiva temporaneità e contingenza del suo utilizzo di guisa da non costituire alcuna modifica e/o trasformazione edilizia e caratterizzata fin dall'origine dall'intenzione da parte dell'installatore alla sua rimozione all'esaurimento del bisogno.
- b) Al fine del presente regolamento, per "*verande*" si intende l'insieme degli elementi mobili, costituiti da pareti laterali smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o sullo spazio privato gravato da servitù di uso pubblico o su area privata, ma utilizzata a servizio dell'attività che costituiscono, delimitano ed arredano uno spazio per il ristoro temporaneo all'aperto, annesso ad un locale di esercizio pubblico.
- c) L'area occupata dalla "*veranda*" può essere arredata e completata con tavolini, sedie, fioriere, corpi riscaldanti, impianti illuminanti ed eventuali altri elementi. Dette strutture presuppongono l'installazione, in assenza di fondazioni e secondo un ancoraggio che dovrà avvenire, senza escavazioni, con l'utilizzo di fioriere mobili ed in ogni caso senza arrecare danno alla pavimentazione. Eventuali danni dovranno essere ripristinati a cura dell'autore e, in caso di inadempienza, l'Ufficio Tecnico Comunale procederà ad inviare una comunicazione contenente la

descrizione del danno arrecato e la richiesta di ripristino, imputando in solido al soggetto avente titolo all'utilizzo del suolo.

- d) Sono definite "*coperture*" le strutture facilmente smontabili e removibili dotate o meno di protezione laterale con aggetto su spazi pubblici o privati gravati da servitù di uso pubblico o aree private ma utilizzate a servizio dell'attività.
- e) Sono "*componenti di arredo*" i parapetti, le fioriere, i tavolini, le sedie, i corpi riscaldanti e l'eventuale impianto illuminante ed ogni altro elemento utilizzato.
- f) Sono definite "*tende*" i teli retrattili dotati di strutture agganciate alla facciata, privi di punti di appoggio al suolo.

#### **ART. 4 – GIARDINI D'INVERNO E DEHORS**

Le strutture di cui alle definizioni dell'articolo precedente potranno essere utilizzate per la realizzazione di "*giardini d'inverno*" o di "*dehors*".

I giardini d'inverno sono spazi di ristoro e relax, attrezzati per essere fruibili dalle persone e protetti dalle intemperie. Tali spazi devono offrire una particolare ambientazione, in quanto la percezione di chi li utilizza deve essere quella di essere in un vero e proprio giardino o spazio libero, godendo della visione di tutto ciò che circonda.

Lo spazio interno dovrà essere adeguatamente arredato.

#### **Giardini d'inverno**

I giardini d'inverno sono consentiti allo scopo di dotare i pubblici esercizi di uno spazio ampio, da utilizzare come ristoro e relax da parte dell'utenza, qualora si presenti una necessità contingente.

Allo scopo di garantire le finalità del regolamento ed il decoro della scena urbana, i giardini d'inverno devono rispettare le seguenti regole:

1. Le strutture portanti, travi, ritti e rovesci, vanno realizzate esclusivamente in legno o metallo;
2. Le coperture devono essere mobili, realizzate con struttura in tela retrattile, non fissa, dotata di apertura telescopica, ovvero mediante pannelli sovrapponibili per far defluire le acque verso la gronda.
3. I tamponamenti laterali saranno costituiti da elementi in vetro trasparente componibili e modulari tali da garantirne la rimozione.

In considerazione del fatto che si tratta di strutture precarie, i giardini d'inverno non costituiscono volume e superficie coperta, la loro struttura dovrà avere caratteristiche di facile amovibilità.

Lo spazio interno non potrà essere suddiviso da pareti di alcun tipo, allo scopo di evitare la creazione di vani, contrastanti con la funzione del giardino d'inverno e la natura precaria.

Le ambientazioni interne potranno essere svolte con le piante che costituiranno lo stesso giardino.

Potrà essere consentita la creazione di vasche, con altezza adeguata, per il contenimento di fiori e piante, caratterizzate da facile amovibilità.

### **Dehors**

I dehors sono rappresentati dall'insieme di elementi precari, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, sullo spazio privato gravato da servitù di uso pubblico o sulle aree private utilizzate a servizio di attività, che delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto.

I dehors non prevedono tamponature laterali e le coperture saranno leggere e retrattili oppure semplici ombrelloni di dimensioni massime di 4mx4m sono utilizzabili coperture fisse.

Sono particolarmente indicati alle attività che per il contesto urbano-paesaggistico non hanno la possibilità di realizzare i giardini d'inverno.

Sono dehors anche gli spazi non delimitati specificamente ma occupati da arredi funzionali all'attività.

### **ART. 5 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento per l'installazione di "*opere precarie*" si applica a tutto il territorio comunale, dove sono presenti immobili destinati ad attività di somministrazione di cibi e di bevande, regolarmente autorizzate per l'uso di spazio pubblico, come indicato nella planimetria allegata all'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico o spazio privato gravato da servitù di uso pubblico o area privata ma utilizzata a servizio dell'attività.

### **ART. 6 - MODALITA' E DURATA D'IMPIEGO**

- a) Le pareti laterali dei giardini d'inverno dovranno essere rimosse al cessare dell'esigenza e comunque entro un termine non superiore a 90 giorni decorrenti dal cessare della necessità.

- b) L'installazione delle opere precarie viene disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 6, co.3 del Dpr 380/2001 e s. m. e i., pertanto, l'interessato agli interventi di cui al presente regolamento dovrà comunicare agli Uffici Comunali l'inizio dei lavori.
- c) La Giunta Comunale potrà stabilire il tariffario per il rilascio delle previste autorizzazioni, comprese le eventuali somme a titolo di caparra cautelativa per far fronte ai casi di inadempienza previsti dal presente regolamento.

#### **ART. 7 - CRITERI DI OCCUPAZIONE**

- a) L'installazione di giardini d'inverno e dehors, nonché di ogni altro elemento di arredo deve rispettare un corretto inserimento nel contesto storico-ambientale.
- b) La loro disposizione planimetrica non deve interferire con le esigenze di viabilità veicolare e pedonale con l'utilizzo di servizi pubblici, lasciando gli spazi di accesso ritenuti indispensabili dal Comune con divieto di occupazione dei relativi suoli.
- c) I giardini d'inverno e dehors devono essere collocati in posizione prospiciente all'esercizio di riferimento, garantendo la maggior attiguità possibile. È ammessa diversa collocazione qualora sia dimostrata l'effettiva impossibilità.
- d) È fatto divieto di installare opere precarie ed arredi in aree che creino ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti ai veicoli, ai necessari spazi di manovra per i mezzi di emergenza od interferire con fermate di mezzi pubblici.

#### **ART. 8 - DIMENSIONI**

Sono da applicare i seguenti criteri:

- a) La dimensione dei giardini d'inverno e dehors non dovrà superare l'area di occupazione di suolo pubblico concessa.
- b) L'estensione lineare frontale delle opere non dovrà superare quella detenuta dall'esercizio pubblico.
- c) L'altezza dal suolo delle "coperture", dei giardini d'inverno e de hors non dovrà essere inferiore a 2,20 m.

#### **ART. 9 - TIPOLOGIE E MATERIALI**

Le strutture ed il disegno dei giardini d'inverno e dehors dovranno essere improntati alla massima semplicità, al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente ed il paesaggio storico circostante e dovranno essere in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti.

Particolare attenzione sarà posta alla relazione con gli spazi e gli edifici di pregio, avendo cura di rispettare gli apparati decorativi e la struttura architettonica.

#### **ART. 10 - DESTINAZIONI D'USO**

a) Le aree occupate dalle strutture di cui al presente regolamento dovranno essere utilizzate per il periodo massimo consentito e per la medesima attività esercitata e citata nell'autorizzazione di uso dello spazio pubblico o spazio privato gravato da servitù di uso pubblico o area privata ma utilizzata a servizio dell'attività.

b) Gli spazi occupati giardini d'inverno o solo da "coperture" o "tende" od eventuali elementi di arredo non potranno essere utilizzati in nessun modo come magazzini e/o depositi: la violazione circa il non corretto utilizzo dell'area verrà sanzionata secondo quanto previsto al seguente articolo 13.

#### **ART. 11 - INQUADRAMENTO TECNICO-GIURIDICO**

Gli elementi oggetto di regolamentazione nel presente regolamento sono sempre da considerare strutture temporanee e precarie.

In nessun caso l'installazione di giardini d'inverno o dehors consolida in capo al privato il diritto o il riconoscimento di volumi edilizi, palesemente esclusi per le specifiche e vincolanti modalità di utilizzo delle strutture in questione.

#### **ART. 12 - MODALITA' DI RICHIESTA**

L'interessato agli interventi di cui al presente regolamento, ai fini dell'installazione delle verande o dehors, dovrà essere in regolare possesso dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rilasciata dall'Ufficio Commercio Comunale.

Ai fini ottenere il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, gli interessati dovranno provvedere a presentare:

1. istanza all'Ufficio Tecnico Comunale, evidenziando la tipologia di struttura di interesse con un apposito progetto;
2. un progetto composto da un elaborato tecnico, redatto da professionista abilitato, riportante planimetrie, grafici e particolari degli elementi da installare, idoneamente quotato anche rispetto agli edifici, ingressi, strade circostanti;
3. una dichiarazione sottoscritta dal richiedente, di essere a conoscenza del regolamento e delle relative norme, con assunzione di responsabilità per eventuali danni verso terzi ed accettazione delle clausole previste dalla autorizzazione.

L'Ufficio Tecnico Comunale dovrà rilasciare il proprio parere entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data dell'istanza.

Nel caso di revoca dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, consegue l'immediata necessità di rimuovere la struttura installata o da installare e in caso di mancata ottemperanza spontanea da parte del soggetto avente titolo o proprietario, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà esercitare l'intervento, in via sostitutiva ed a spese dell'avente titolo o del proprietario.

### **ART. 13 – MODALITA' DI IMPIEGO E SANZIONI**

Gli elementi di cui al presente regolamento devono obbligatoriamente essere realizzati ed utilizzati in conformità alle disposizioni ivi contenute e dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Alla realizzazione od all'utilizzo di elementi o strutture in difformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'obbligo di rimozione immediato della struttura secondo le modalità indicate nell'articolo che precede, nonché la decadenza immediata dall'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, oltre ad una sanzione pecuniaria di EURO 1.500,00 (millecinquecento/00) e il provvedimento amministrativo di rimozione immediata degli elementi o delle strutture. Tale sanzione potrà essere modificata con Delibera della Giunta Comunale.

### **ART. 14 – NORME PARTICOLARI E COMPETENZE**

La gestione tecnico-amministrativa connessa al presente Regolamento, è affidata all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio Commercio, competente al rilascio del solo permesso di occupazione del suolo pubblico.

Le attività di controllo, verifica e accertamento, nonché quelle sanzionatorie sono di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

### **ART. 15 – ABROGAZIONI**

Il presente regolamento abroga e sostituisce quanto eventualmente in contrasto con precedenti deliberazioni consiliari.

### **ART. 16 - Casi non previsti dal presente regolamento.**

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

**ART. 17 - Pubblicità del regolamento e degli atti.**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ART. 18 - Rinvio dinamico.**

- Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.